



**Repubblica Italiana** del n.141/2011/PRSE

***La Corte dei conti***

***in***

***Sezione regionale di controllo***

***per l'Abruzzo***

nella Camera di consiglio del 28 luglio 2011

composta dai Magistrati:

Maurizio TOCCA	Presidente
Giovanni MOCCI	Consigliere
Antonio MARRAZZO	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere (relatore)
Oriana CALABRESI	Consigliere

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali d'inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2010, n. 3883, con la quale, per i comuni della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è stato prorogato al 31 luglio 2010 il termine per la presentazione del rendiconto relativo all'anno finanziario 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 22 giugno 2010, n. 15/AUT/2010/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. **Rendiconto della gestione 2009***";

Visto il decreto del 5 aprile 2011, n. 1, con il quale il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

Vista la deliberazione del 14 settembre 2010, n. 342/2010/INPR, con la quale la Sezione medesima ha fissato il termine per l'invio delle relazioni in discorso al **15 novembre 2010**;

Esaminata la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2009 del **Comune di Pineto (TE)** pervenuta in data 15 novembre 2010;

Visti i chiarimenti forniti dall'Organo di revisione in data 18 febbraio 2011 e 23 febbraio 2011, a seguito delle richieste istruttorie formulate in sede di primo riscontro della predetta relazione;

Constatato che l'Organo medesimo ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sul rendiconto 2009 e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare (sez. I, punto n. 1, del questionario);

Preso atto di quanto attestato dal suddetto Organo sugli aspetti sotto riportati:

**A) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO:**

**il rendiconto 2009 è stato approvato con deliberazione del 1° luglio 2010, n. 25 oltre il termine ultimo fissato al 30 aprile 2010 per la relativa presentazione;**

**B) SPECIFICA PRONUNCIA DELLA SEZIONE DI CONTROLLO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2009:**

la Sezione regionale di controllo non ha emesso pronuncia specifica sul bilancio di previsione 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 266/2005;

**C) PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE:**

l'Ente, dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. Int. del 24 settembre 2009, non risulta in una situazione di deficitarietà strutturale;

**D) RISULTATO DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE:**

valore positivo del risultato di gestione e valore positivo del risultato di amministrazione;

**E) VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE:**

**saldo negativo della gestione di parte corrente;**

**F) SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO:**

salvaguardia degli equilibri generali di bilancio nel provvedimento di cui all'art. 193 del T.U.E.L.;

**G) DOCUMENTAZIONE:**

1. completezza della documentazione che compone il rendiconto della gestione, così come degli atti propedeutici e degli allegati obbligatori;

2. coincidenza del conto del tesoriere con le scritture contabili del Comune;

**H) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E DI CASSA:**

l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del 2009;

**I) SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA:**

per l'anno 2009, la destinazione della parte vincolata (50%) delle entrate relative alle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada è stata determinata con provvedimento di Giunta comunale;

**L) RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI:**

1. svolgimento, da parte dell'Ente, delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi;

2. mancato stralcio, dal conto del bilancio, dei crediti di dubbia o difficile esazione;

3. inesistenza di residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento non movimentati da oltre due esercizi, per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori.

**L'esame della relazione ha evidenziato un importo dei residui passivi titolo II superiore a quello dei residui attivi titoli IV e V, per una differenza complessivamente pari a € 703.095,00;**

**M) ACCERTAMENTI E IMPEGNI A DESTINAZIONE VINCOLATA:**

corrispondenza tra accertamenti ed impegni a destinazione specifica e nei capitoli dei servizi c/terzi;

**N) AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE:**

1. verifica del rispetto dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, comma 718 (divieto di percezione di compensi, da parte di sindaco e assessori, se nominati membri di c.d.a. di società partecipate, in via diretta o indiretta);

2. verifica del rispetto dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, comma 725 (entità massima dei compensi agli amministratori di società partecipate in via diretta o indiretta);

3. verifica del rispetto dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, commi 726, 727 e 728 (altre disposizioni relative ai compensi agli amministratori di società partecipate in via diretta o indiretta);

4. attuazione dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, comma 729 (numero massimo di consiglieri in società partecipate in via diretta o indiretta);

5. verifica del rispetto dell'articolo 18 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) (modalità di reclutamento del personale);

6. nel 2009 l'Ente non ha proceduto a nuovi affidamenti o a rinnovi di affidamenti;

7. l'Ente non ha partecipazioni dirette in società non quotate tenute al rispetto dell'articolo 13 del D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 e s.m.;

8. l'Ente non gestisce servizi pubblici in modo diretto;

**9. l'Ente non ha effettuato la ricognizione delle società partecipate;**

**O) CONTO ECONOMICO:**

1. il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione ai sensi dell'articolo 229 del T.U.E.L.;

**2. peggioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato dell'esercizio precedente;**

**P) CONTO DEL PATRIMONIO E INVENTARIO:**

1. il conto del patrimonio rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L.;

**2. mancato aggiornamento dell'inventario sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio;**

3. coincidenza della variazione del patrimonio netto con il risultato economico d'esercizio;

Dal confronto tra i dati contenuti nel conto del patrimonio e il prospetto relativo all'analisi dell'anzianità dei residui risulta che:

- **il totale dei crediti al 31 dicembre 2009 non trova coincidenza con il totale dei residui attivi risultanti dal prospetto dell'anzianità dei residui;**

- **i debiti di funzionamento non trovano riscontro con i residui passivi del titolo I della spesa;**

- **la consistenza finale dei conti d'ordine non coincide con il totale dei residui passivi del titolo II;**

**Q) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI O NON ANCORA RICONOSCIUTI:**

1. riconoscimento di debiti fuori bilancio nel 2009;
2. inesistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 dicembre 2009;
3. l'inesistenza dei debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2009 risulta dal rilascio delle relative attestazioni da parte dei responsabili dei servizi;

**R) INDEBITAMENTO:**

1. rispetto del limite d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del T.U.E.L.;
2. l'indebitamento al 31 dicembre 2009 trova coincidenza con il totale dei debiti di finanziamento indicato nel conto del patrimonio;

**S) RICORSO A STRUMENTI DI FINANZA INNOVATIVA:**

1. l'Ente non ha concluso contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
2. l'Ente nel 2009 non ha ristrutturato contratti in strumenti finanziari derivati;

3. l'Ente nel 2009 non ha estinto anticipatamente contratti in strumenti finanziari derivati;

**T) LEASING IMMOBILIARE IN COSTRUENDO:**

per la realizzazione di opere pubbliche l'Ente, nel corso del 2009, non ha utilizzato lo strumento del leasing immobiliare in costruendo;

**U) PROJECT FINANCING:**

l'Ente non ha in essere operazioni di project financing;

**V) UNIONE O CONSORZIO DI COMUNI:**

l'Ente partecipa ad un'Unione o ad un Consorzio di Comuni.

*In materia di Unione di Comuni, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera del 25 gennaio 2011, n. 3/CONTR/11 specificano quanto segue: "le spese di personale, quando sono sostenute da soggetti esterni ai quali, a vario titolo, è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del Comune, debbano essere riferite all'ente suddetto. Ciò comporta che per ciascuno degli enti partecipanti l'ente deve esporre la quota di spesa di personale che esso comunque carica sul proprio bilancio per consentire il funzionamento del soggetto cui partecipa, anche se tale onere sia compreso in una voce contabile di diversa natura (ad es. trasferimenti all'Unione)".*

*"... si ritiene utile richiamare anche quanto di recente espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana (del. n. 208/2010 cit.) in fattispecie relativa ad una Unione di Comuni (nello specifico contesto istituzionale e normativo di livello regionale), ove, pur rilevando la figura soggettiva in questione, si evidenzia (richiamando la precedente del. n. 41/09/PAR del 28 maggio 2009), sia per gli enti*



*sottoposti al patto di stabilità e sia per quelli non soggetti, l'esigenza di una verifica di carattere sostanziale nel "senso che ogni singolo ente deve valutare nell'ambito dei propri documenti di programmazione del fabbisogno di personale e in quelli gestionali non soltanto quelli di diretta emanazione di ogni singolo ente, ma altresì fare riferimento, ai fini del conteggio della spesa, delle quote a loro carico in conseguenza della partecipazione all'Unione".*

L'Ente, con nota trasmessa via e-mail in data 10 marzo 2011, ha precisato di non aver trasferito personale proprio presso il Consorzio al quale partecipa;

**Z) PATTO DI STABILITA':**

rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2009;

**W) SPESA PER IL PERSONALE:**

1. la spesa per il personale impegnata nel 2009 rientra nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come integrato dall'art. 76, comma 1, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 e s.m.i.;

In proposito occorre ribadire la necessità, qualora l'Ente non abbia già provveduto, di adeguarsi alle disposizioni dettate, in materia di spese del personale, dal D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 e s.m.i.;

2. è stato costituito il fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2009;

3. le risorse del fondo sono conformi alle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento;

4. le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 1999 sono state previste nel fondo in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti;

Vista l'ordinanza n. 56/2011 del 13 luglio 2011, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA;

Preso atto che il Magistrato competente, nel comunicare l'esito dell'esame della relazione sul rendiconto, ha proposto che la relazione dell'Organo di revisione venga acquisita agli atti, da utilizzarsi nell'ambito del nuovo referto sulla verifica della sana gestione finanziaria del Comune, allorché si procederà – secondo l'ordine prestabilito – ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003, non essendosi evidenziata in prima istanza la necessità di una specifica pronuncia per gravi irregolarità contabili;

**P.Q.M.**

**DELIBERA**

- di considerare esaurita l'istruttoria di controllo ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168, della legge n. 266/2005, sul rendiconto della gestione 2009 del Comune di Pineto (TE);

- di acquisire agli atti la relazione dell'Organo di revisione, da utilizzarsi nell'ambito del nuovo referto sulla verifica della sana gestione finanziaria del Comune medesimo, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003;

- di evidenziare all'Ente e all'Organo di revisione la doverosità, nell'ambito degli adempimenti di rispettiva competenza, di assicurare

una maggiore attenzione nella compilazione della documentazione destinata alla Corte dei conti.

#### **RITIENE**

**opportuno, tuttavia, richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui seguenti punti, costituenti fattore di rischio nel mantenimento degli equilibri verificati:**

**1. Mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge. In considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare dal ritardato od omesso adempimento dell'approvazione del rendiconto nel termine fissato al 30 aprile dall'ordinamento finanziario e contabile dal comb. disp. degli articoli 151, comma 7, e 227, comma 2, del T.U.E.L., bisogna ricordare che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) al cui ritardo o omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 137 del richiamato T.U.E.L. e dall'articolo 120, commi 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, attribuiti al Governo, come novellato dalla Legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, di modifica del Titolo V, con diffida ad adempiere ed eventuale nomina di commissario ad acta. Inoltre, considerato quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lett. a), del T.U.E.L., secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio,**

scaturisce che l'assenza del documento di cui sopra potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione;

**2. saldo negativo della gestione di parte corrente.**

Si segnala che la gestione di parte corrente negativa rappresenta una tendenza che, se non corretta attraverso l'adozione di idonee e tempestive misure necessarie a ripristinare il pareggio (art. 194 del T.U.E.L.), potrebbe incidere negativamente sugli equilibri di bilancio.

Sono le entrate da concessioni edilizie (che sono sostanzialmente straordinarie) che contribuiscono a recuperare un saldo positivo.

**3. presenza di residui passivi titolo II superiori ai residui attivi titoli IV e V, per una differenza complessivamente pari a € 703.095,00;**

**4. l'Ente non ha effettuato la ricognizione delle società partecipate;**

Occorre rimarcare la necessità di un costante monitoraggio delle partecipazioni societarie le cui perdite potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Ciò potrebbe comportare la necessità di ricapitalizzazioni o di trasferimenti, anche consistenti, volti alla copertura delle perdite subite, con conseguente rischio per gli equilibri complessivi di bilancio.

**Da ciò deriva la necessità di un costante ed attento monitoraggio effettuato dall'Amministrazione delle immobilizzazioni finanziarie finalizzato anche alla valutazione dell'opportunità di dismissione o di riduzione delle quote di partecipazione nell'ipotesi di risultati di gestione negativi;**

**5. peggioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato dell'esercizio precedente;**

**6. mancato aggiornamento dell'inventario sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio.**

**Trattasi di fattore di rischio già segnalato con delibera del 27 maggio 2010, n. 304, per il quale l'Ente, con nota del 5 maggio 2011, prot. n. 8695, ha precisato che gli uffici del Comune si sono attivati, a partire dal rendiconto 2010, per l'aggiornamento dell'inventario;**

**7. il totale dei crediti al 31 dicembre 2009 non trova coincidenza con il totale dei residui attivi risultanti dal prospetto dell'anzianità dei residui;**

**8. i debiti di funzionamento non trovano riscontro con i residui passivi del titolo I della spesa;**

**9. la consistenza finale dei conti d'ordine non coincide con il totale dei residui passivi del titolo II.**

#### **DISPONE**

che, le consequenziali misure correttive che il Consiglio comunale riterrà di adottare dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo per quanto di ulteriore competenza.

**ORDINA**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di **Pineto (TE)**.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 28 luglio 2011.

L'Estensore

F.to Andrea BALDANZA

Il Presidente

F.to Maurizio TOCCA

Depositata in Segreteria il giorno 03/08/2011

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

F.to Dott. Alfonsino MOSCA